

Si trasmettono in allegato le osservazioni di diversi cittadini sulle integrazioni al progetto in oggetto

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale valutazioni ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

[dg-abap@pec.cultura.gov.it/](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

Le sottoscritte Giuliana Bordenca e Silvana Gitto presentano le seguenti osservazioni in merito alle integrazioni al progetto sopra indicato.

Come già evidenziato da centinaia di cittadini nella prima fase di consultazione, il progetto in questione contravviene a specifiche prescrizioni vincolanti previste nel Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n. 090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell’opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un’alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell’opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

Nello specifico, le norme di attuazione del vigente Piano paesaggistico¹ (in particolare all'art. 21), dispongono, in riferimento al regime di tutela "1d", che *"in queste aree non è consentito [...] realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia"*.

In riferimento al regime "1m" invece *"non è consentito [...]"*

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti; [...]
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici; [...]
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati".

Inoltre, poiché il regime "1m" rientra nelle "aree con livello di tutela 3", vi si applicano anche le seguenti norme previste dall'art. 20 per tale livello di tutela: *"è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni"*.

E' evidente che la realizzazione delle opere in progetto comporterebbe la violazione delle suddette prescrizioni.

Le integrazioni del proponente non risolvono affatto tale insanabile incompatibilità. In particolare il riscontro del proponente alle precedenti osservazioni che hanno evidenziato tale incompatibilità risulta alquanto evasivo.

A tal riguardo il proponente rimanda ad un "approfondimento" richiesto dal MIC sugli "aspetti paesaggistici lato Sicilia" (vedi controdeduzioni alla "OSS 237").

In tale "approfondimento" (pagg. 9-11 della RELAZIONE DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DEL MIC) il proponente conferma l'interferenza del progetto con numerosi regimi normativi del vigente Piano paesaggistico (tra cui, per l'appunto, i regimi "1d" e "1m"), come si evince dalla cartografia prodotta dal proponente, sebbene di scarsa risoluzione, di cui si riporta uno stralcio:

¹ Consultabile al seguente link


<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>



Per una migliore riconoscibilità dell'ubicazione dei regimi normativi del Piano paesaggistico di nostro interesse si consiglia il confronto con la cartografia del Piano estrapolata dal S.I.T.R. della Regione Siciliana²:



² Cartografia consultabile al seguente link:

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Tuttavia, se da un lato il proponente conferma, mediante specifiche cartografie, le interferenze del progetto con i regimi normativi "1d" e "1m" (interferenze peraltro già ammesse nella Sintesi non tecnica), dall'altro lato il cosiddetto "approfondimento" non affronta le specifiche prescrizioni vigenti in tali regimi, che, come già evidenziato nelle osservazioni dei cittadini, di fatto vietano la realizzazione del progetto in questione.

Al riguardo il proponente si limita ad affermare che *"in linea generale si riscontra come, anche se tutta l'infrastruttura si trova in ambito di tutela, solo le opere fuori terra (e non tutte) presentano veramente delle interferenze. Per questo le opere di mitigazione delle opere d'arte sono fondamentali nel ridurre gli impatti"*.

Tuttavia la realizzazione di opere di mitigazione non consente di superare i divieti posti dalle Norme del Piano paesaggistico dell'ambito 9.

In tal caso infatti tale possibilità avrebbe dovuto essere espressa chiaramente nel Piano. Ad esempio il Piano avrebbe dovuto disporre che *"è vietato realizzare manufatti, strade, infrastrutture, edificazioni, ecc... e/o effettuare trivellazioni, movimenti di terra, ecc... tranne laddove vengano realizzate opere di mitigazione"*.

Invece i divieti posti dal Piano per i regimi normativi "1d" e "1m" risultano perentori e non ammettono eccezioni riguardanti la realizzazione di opere di mitigazione.

E' evidente pertanto che le integrazioni del proponente non risolvono l'incompatibilità del progetto in questione con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell'ambito 9 riguardanti, in particolare, i regimi normativi "1d" e "1m".

Questi ultimi rientrano nelle aree di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (beni paesaggistici), tant'è vero che le prescrizioni relative a tali aree sono contenute nel paragrafo 2 dell'art. 21 delle Norme di attuazione del Piano "Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice"³.

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, *"a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso"*.

Inoltre *"le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali"* (art. 145, comma 3, del Codice dei bb.cc. e del paesaggio).

Di conseguenza, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 143 e 145 del Codice, la V.I.A. in oggetto non può che avere esito negativo.

³ Vedi pagg. 72-85 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'ambito 9, consultabile al seguente link: <https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Le sottoscritte dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).


ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Allegato 2 - Copia dei documenti di riconoscimento in corso

Messina, 11/10/2024

Le dichiaranti



Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali
va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it/
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria
(C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

La sottoscritta CAMBRIA MARIA GIUSEPPA
presenta le seguenti osservazioni in merito alle integrazioni al progetto sopra indicato.

Come già evidenziato da centinaia di cittadini nella prima fase di consultazione, il progetto in questione contravviene a specifiche prescrizioni vincolanti previste nel Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n. 090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell'opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un'alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell'opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

Nello specifico, le norme di attuazione del vigente Piano paesaggistico¹ (in particolare all'art. 21), dispongono, in riferimento al regime di tutela "1d", che *"in queste aree non è consentito [...] realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia"*.

In riferimento al regime "1m" invece *"non è consentito [...]"*

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti; [...]
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici; [...]
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati".

Inoltre, poiché il regime "1m" rientra nelle "aree con livello di tutela 3", vi si applicano anche le seguenti norme previste dall'art. 20 per tale livello di tutela: *"è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni"*.

E' evidente che la realizzazione delle opere in progetto comporterebbe la violazione delle suddette prescrizioni.

Le integrazioni del proponente non risolvono affatto tale insanabile incompatibilità. In particolare il riscontro del proponente alle precedenti osservazioni che hanno evidenziato tale incompatibilità risulta alquanto evasivo.

A tal riguardo il proponente rimanda ad un "approfondimento" richiesto dal MIC sugli "aspetti paesaggistici lato Sicilia" (vedi controdeduzioni alla "OSS 237").


In tale "approfondimento" (pagg. 9-11 della RELAZIONE DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DEL MIC) il proponente conferma l'interferenza del progetto con numerosi regimi normativi del vigente Piano paesaggistico (tra cui, per l'appunto, i regimi "1d" e "1m"), come si evince dalla cartografia prodotta dal proponente, sebbene di scarsa risoluzione, di cui si riporta uno stralcio:

¹ Consultabile al seguente link


<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>



Per una migliore riconoscibilità dell'ubicazione dei regimi normativi del Piano paesaggistico di nostro interesse si consiglia il confronto con la cartografia del Piano estrapolata dal S.I.T.R. della Regione Siciliana²:



² Cartografia consultabile al seguente link:

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Tuttavia, se da un lato il proponente conferma, mediante specifiche cartografie, le interferenze del progetto con i regimi normativi "1d" e "1m" (interferenze peraltro già ammesse nella Sintesi non tecnica), dall'altro lato il cosiddetto "approfondimento" non affronta le specifiche prescrizioni vigenti in tali regimi, che, come già evidenziato nelle osservazioni dei cittadini, di fatto vietano la realizzazione del progetto in questione.

Al riguardo il proponente si limita ad affermare che *"in linea generale si riscontra come, anche se tutta l'infrastruttura si trova in ambito di tutela, solo le opere fuori terra (e non tutte) presentano veramente delle interferenze. Per questo le opere di mitigazione delle opere d'arte sono fondamentali nel ridurre gli impatti"*.

Tuttavia la realizzazione di opere di mitigazione non consente di superare i divieti posti dalle Norme del Piano paesaggistico dell'ambito 9.

In tal caso infatti tale possibilità avrebbe dovuto essere espressa chiaramente nel Piano. Ad esempio il Piano avrebbe dovuto disporre che *"è vietato realizzare manufatti, strade, infrastrutture, edificazioni, ecc... e/o effettuare trivellazioni, movimenti di terra, ecc... tranne laddove vengano realizzate opere di mitigazione"*.

Invece i divieti posti dal Piano per i regimi normativi "1d" e "1m" risultano perentori e non ammettono eccezioni riguardanti la realizzazione di opere di mitigazione.

E' evidente pertanto che le integrazioni del proponente non risolvono l'incompatibilità del progetto in questione con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell'ambito 9 riguardanti, in particolare, i regimi normativi "1d" e "1m".

Questi ultimi rientrano nelle aree di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (beni paesaggistici), tant'è vero che le prescrizioni relative a tali aree sono contenute nel paragrafo 2 dell'art. 21 delle Norme di attuazione del Piano "Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice"³.

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, *"a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso"*.

Inoltre *"le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali"* (art. 145, comma 3, del Codice dei bb.cc. e del paesaggio).

Di conseguenza, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 143 e 145 del Codice, la V.I.A. in oggetto non può che avere esito negativo.

³ Vedi pagg. 72-85 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'ambito 9, consultabile al seguente link: <https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Messina, 11/10/2024

Il dichiarante

(Firma)

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria
(C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce presentano le seguenti osservazioni in merito alle integrazioni al progetto sopra indicato.

Come già evidenziato da centinaia di cittadini nella prima fase di consultazione, il progetto in questione contravviene a specifiche prescrizioni vincolanti previste nel Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n. 090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell’opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un’alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell’opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

Nello specifico, le norme di attuazione del vigente Piano paesaggistico¹ (in particolare all'art. 21), dispongono, in riferimento al regime di tutela "1d", che *"in queste aree non è consentito [...] realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia"*.

In riferimento al regime "1m" invece *"non è consentito [...]"*

- *realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;*
- *realizzare infrastrutture e reti; [...]*
- *effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici; [...]*
- *effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati"*.

Inoltre, poiché il regime "1m" rientra nelle "aree con livello di tutela 3", vi si applicano anche le seguenti norme previste dall'art. 20 per tale livello di tutela: *"è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni"*.

E' evidente che la realizzazione delle opere in progetto comporterebbe la violazione delle suddette prescrizioni.

Le integrazioni del proponente non risolvono affatto tale insanabile incompatibilità. In particolare il riscontro del proponente alle precedenti osservazioni che hanno evidenziato tale incompatibilità risulta alquanto evasivo.

A tal riguardo il proponente rimanda ad un "approfondimento" richiesto dal MIC sugli "aspetti paesaggistici lato Sicilia" (vedi controdeduzioni alla "OSS 237").

In tale "approfondimento" (pagg. 9-11 della RELAZIONE DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DEL MIC) il proponente conferma l'interferenza del progetto con numerosi regimi normativi del vigente Piano paesaggistico (tra cui, per l'appunto, i regimi "1d" e "1m"), come si evince dalla cartografia prodotta dal proponente, sebbene di scarsa risoluzione, di cui si riporta uno stralcio:

¹ Consultabile al seguente link


<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>



Per una migliore riconoscibilità dell'ubicazione dei regimi normativi del Piano paesaggistico di nostro interesse si consiglia il confronto con la cartografia del Piano estrapolata dal S.I.T.R. della Regione Siciliana²:



² Cartografia consultabile al seguente link:
<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Tuttavia, se da un lato il proponente conferma, mediante specifiche cartografie, le interferenze del progetto con i regimi normativi "1d" e "1m" (interferenze peraltro già ammesse nella Sintesi non tecnica), dall'altro lato il cosiddetto "approfondimento" non affronta le specifiche prescrizioni vigenti in tali regimi, che, come già evidenziato nelle osservazioni dei cittadini, di fatto vietano la realizzazione del progetto in questione.

Al riguardo il proponente si limita ad affermare che *"in linea generale si riscontra come, anche se tutta l'infrastruttura si trova in ambito di tutela, solo le opere fuori terra (e non tutte) presentano veramente delle interferenze. Per questo le opere di mitigazione delle opere d'arte sono fondamentali nel ridurre gli impatti"*.

Tuttavia la realizzazione di opere di mitigazione non consente di superare i divieti posti dalle Norme del Piano paesaggistico dell'ambito 9.

In tal caso infatti tale possibilità avrebbe dovuto essere espressa chiaramente nel Piano. Ad esempio il Piano avrebbe dovuto disporre che *"è vietato realizzare manufatti, strade, infrastrutture, edificazioni, ecc... e/o effettuare trivellazioni, movimenti di terra, ecc... tranne laddove vengano realizzate opere di mitigazione"*.

Invece i divieti posti dal Piano per i regimi normativi "1d" e "1m" risultano perentori e non ammettono eccezioni riguardanti la realizzazione di opere di mitigazione.

E' evidente pertanto che le integrazioni del proponente non risolvono l'incompatibilità del progetto in questione con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell'ambito 9 riguardanti, in particolare, i regimi normativi "1d" e "1m".

Questi ultimi rientrano nelle aree di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (beni paesaggistici), tant'è vero che le prescrizioni relative a tali aree sono contenute nel paragrafo 2 dell'art. 21 delle Norme di attuazione del Piano "Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice"³.

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, *"a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso"*.

Inoltre *"le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali"* (art. 145, comma 3, del Codice dei bb.cc. e del paesaggio).

Di conseguenza, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 143 e 145 del Codice, la V.I.A. in oggetto non può che avere esito negativo.







³ Vedi pagg. 72-85 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'ambito 9, consultabile al seguente link: <https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano le osservazioni

Messina, 11/10/2024

	Nome e Cognome	Firma
1	Looco DONATO	
2	Fioricchiato GIULFRANCO	
3	CANELLO SOTILA	
4	SERGIO MCCRUSSA	
5	GIOVANNA DI PASQUALE	
6	SILVIA MANGANO	
7	LORENZO LA SCALA	
8	ANDREA TRIMARCHI	
9	FERNANDO PURDOMETO	
10	SILVIO MARZIO	

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it/

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria
(C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce presentano le seguenti osservazioni in merito alle integrazioni al progetto sopra indicato.

Come già evidenziato da centinaia di cittadini nella prima fase di consultazione, il progetto in questione contravviene a specifiche prescrizioni vincolanti previste nel Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n. 090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell’opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un’alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell’opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

Nello specifico, le norme di attuazione del vigente Piano paesaggistico¹ (in particolare all'art. 21), dispongono, in riferimento al regime di tutela "1d", che *"in queste aree non è consentito [...] realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia"*.

In riferimento al regime "1m" invece *"non è consentito [...]"*

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti; [...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici; [...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati".

Inoltre, poiché il regime "1m" rientra nelle "aree con livello di tutela 3", vi si applicano anche le seguenti norme previste dall'art. 20 per tale livello di tutela: *"è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni"*.

E' evidente che la realizzazione delle opere in progetto comporterebbe la violazione delle suddette prescrizioni.

Le integrazioni del proponente non risolvono affatto tale insanabile incompatibilità. In particolare il riscontro del proponente alle precedenti osservazioni che hanno evidenziato tale incompatibilità risulta alquanto evasivo.

A tal riguardo il proponente rimanda ad un "approfondimento" richiesto dal MIC sugli "aspetti paesaggistici lato Sicilia" (vedi controdeduzioni alla "OSS 237").

In tale "approfondimento" (pagg. 9-11 della RELAZIONE DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DEL MIC) il proponente conferma l'interferenza del progetto con numerosi regimi normativi del vigente Piano paesaggistico (tra cui, per l'appunto, i regimi "1d" e "1m"), come si evince dalla cartografia prodotta dal proponente, sebbene di scarsa risoluzione, di cui si riporta uno stralcio:

¹ Consultabile al seguente link


<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>



Per una migliore riconoscibilità dell'ubicazione dei regimi normativi del Piano paesaggistico di nostro interesse si consiglia il confronto con la cartografia del Piano estrapolata dal S.I.T.R. della Regione Siciliana²:



² Cartografia consultabile al seguente link:
<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Tuttavia, se da un lato il proponente conferma, mediante specifiche cartografie, le interferenze del progetto con i regimi normativi "1d" e "1m" (interferenze peraltro già ammesse nella Sintesi non tecnica), dall'altro lato il cosiddetto "approfondimento" non affronta le specifiche prescrizioni vigenti in tali regimi, che, come già evidenziato nelle osservazioni dei cittadini, di fatto vietano la realizzazione del progetto in questione.

Al riguardo il proponente si limita ad affermare che *"in linea generale si riscontra come, anche se tutta l'infrastruttura si trova in ambito di tutela, solo le opere fuori terra (e non tutte) presentano veramente delle interferenze. Per questo le opere di mitigazione delle opere d'arte sono fondamentali nel ridurre gli impatti"*.

Tuttavia la realizzazione di opere di mitigazione non consente di superare i divieti posti dalle Norme del Piano paesaggistico dell'ambito 9.

In tal caso infatti tale possibilità avrebbe dovuto essere espressa chiaramente nel Piano. Ad esempio il Piano avrebbe dovuto disporre che *"è vietato realizzare manufatti, strade, infrastrutture, edificazioni, ecc... e/o effettuare trivellazioni, movimenti di terra, ecc... tranne laddove vengano realizzate opere di mitigazione"*.

Invece i divieti posti dal Piano per i regimi normativi "1d" e "1m" risultano perentori e non ammettono eccezioni riguardanti la realizzazione di opere di mitigazione.

E' evidente pertanto che le integrazioni del proponente non risolvono l'incompatibilità del progetto in questione con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell'ambito 9 riguardanti, in particolare, i regimi normativi "1d" e "1m".

Questi ultimi rientrano nelle aree di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (beni paesaggistici), tant'è vero che le prescrizioni relative a tali aree sono contenute nel paragrafo 2 dell'art. 21 delle Norme di attuazione del Piano "Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice"³.

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, *"a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso"*.

Inoltre *"le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali"* (art. 145, comma 3, del Codice dei bb.cc. e del paesaggio).

Di conseguenza, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 143 e 145 del Codice, la V.I.A. in oggetto non può che avere esito negativo.






³ Vedi pagg. 72-85 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'ambito 9, consultabile al seguente link: <https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano le osservazioni

Messina, 11/10/2024

	Nome e Cognome	Firma
1	CARLEN DARIANO	
2	FEDERICA PERGOLINI	
3	ROSARIA OLIVIERO	
4	ARZUFFO GRAZIO MARIO	
5	LANZAFAME WENDY	
6	MALCARRONE EDUARDO	
7	ALBERTI LUCA	
8		
9		
10		

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale valutazioni ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

[dg-abap@pec.cultura.gov.it/](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce presentano le seguenti osservazioni in merito alle integrazioni al progetto sopra indicato.

Come già evidenziato da centinaia di cittadini nella prima fase di consultazione, il progetto in questione contravviene a specifiche prescrizioni vincolanti previste nel Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n. 090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell’opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un’alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell’opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

Nello specifico, le norme di attuazione del vigente Piano paesaggistico¹ (in particolare all'art. 21), dispongono, in riferimento al regime di tutela "1d", che *"in queste aree non è consentito [...] realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia"*.

In riferimento al regime "1m" invece *"non è consentito [...]"*

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti; [...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici; [...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati".

Inoltre, poiché il regime "1m" rientra nelle "aree con livello di tutela 3", vi si applicano anche le seguenti norme previste dall'art. 20 per tale livello di tutela: *"è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni"*.

E' evidente che la realizzazione delle opere in progetto comporterebbe la violazione delle suddette prescrizioni.

Le integrazioni del proponente non risolvono affatto tale insanabile incompatibilità. In particolare il riscontro del proponente alle precedenti osservazioni che hanno evidenziato tale incompatibilità risulta alquanto evasivo.

A tal riguardo il proponente rimanda ad un "approfondimento" richiesto dal MIC sugli "aspetti paesaggistici lato Sicilia" (vedi controdeduzioni alla "OSS 237").


In tale "approfondimento" (pagg. 9-11 della RELAZIONE DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DEL MIC) il proponente conferma l'interferenza del progetto con numerosi regimi normativi del vigente Piano paesaggistico (tra cui, per l'appunto, i regimi "1d" e "1m"), come si evince dalla cartografia prodotta dal proponente, sebbene di scarsa risoluzione, di cui si riporta uno stralcio:

¹ Consultabile al seguente link


<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>



Per una migliore riconoscibilità dell'ubicazione dei regimi normativi del Piano paesaggistico di nostro interesse si consiglia il confronto con la cartografia del Piano estrapolata dal S.I.T.R. della Regione Siciliana²:



² Cartografia consultabile al seguente link:

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Tuttavia, se da un lato il proponente conferma, mediante specifiche cartografie, le interferenze del progetto con i regimi normativi "1d" e "1m" (interferenze peraltro già ammesse nella Sintesi non tecnica), dall'altro lato il cosiddetto "approfondimento" non affronta le specifiche prescrizioni vigenti in tali regimi, che, come già evidenziato nelle osservazioni dei cittadini, di fatto vietano la realizzazione del progetto in questione.

Al riguardo il proponente si limita ad affermare che *"in linea generale si riscontra come, anche se tutta l'infrastruttura si trova in ambito di tutela, solo le opere fuori terra (e non tutte) presentano veramente delle interferenze. Per questo le opere di mitigazione delle opere d'arte sono fondamentali nel ridurre gli impatti"*.

Tuttavia la realizzazione di opere di mitigazione non consente di superare i divieti posti dalle Norme del Piano paesaggistico dell'ambito 9.

In tal caso infatti tale possibilità avrebbe dovuto essere espressa chiaramente nel Piano. Ad esempio il Piano avrebbe dovuto disporre che *"è vietato realizzare manufatti, strade, infrastrutture, edificazioni, ecc... e/o effettuare trivellazioni, movimenti di terra, ecc... tranne laddove vengano realizzate opere di mitigazione"*.

Invece i divieti posti dal Piano per i regimi normativi "1d" e "1m" risultano perentori e non ammettono eccezioni riguardanti la realizzazione di opere di mitigazione.

E' evidente pertanto che le integrazioni del proponente non risolvono l'incompatibilità del progetto in questione con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell'ambito 9 riguardanti, in particolare, i regimi normativi "1d" e "1m".

Questi ultimi rientrano nelle aree di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (beni paesaggistici), tant'è vero che le prescrizioni relative a tali aree sono contenute nel paragrafo 2 dell'art. 21 delle Norme di attuazione del Piano "Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice"³.

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, *"a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso"*.

Inoltre *"le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali"* (art. 145, comma 3, del Codice dei bb.cc. e del paesaggio).

Di conseguenza, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 143 e 145 del Codice, la V.I.A. in oggetto non può che avere esito negativo.



³ Vedi pagg. 72-85 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'ambito 9, consultabile al seguente link: <https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano le osservazioni

Messina, 11/10/2024

Nome e Cognome	Firma
1 CHIARA TRIMARCHI	
2 SAUTO TRIMARCHI	
3 ANNABELLA SGROI	
4 ALESSANDRA TRIMARCHI	
5 VALERIO VALENTI	
6	
7	
8	
9	
10	

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale valutazioni ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

[dg-abap@pec.cultura.gov.it/](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

I sottoscritti cittadini elencati in calce presentano le seguenti osservazioni in merito alle integrazioni al progetto sopra indicato.

Come già evidenziato da centinaia di cittadini nella prima fase di consultazione, il progetto in questione contravviene a specifiche prescrizioni vincolanti previste nel Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n. 090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:

“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell’opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un’alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell’opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

Nello specifico, le norme di attuazione del vigente Piano paesaggistico¹ (in particolare all'art. 21), dispongono, in riferimento al regime di tutela "1d", che *"in queste aree non è consentito [...] realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia"*.

In riferimento al regime "1m" invece *"non è consentito [...]"*

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti; [...]
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici; [...]
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati".

Inoltre, poiché il regime "1m" rientra nelle "aree con livello di tutela 3", vi si applicano anche le seguenti norme previste dall'art. 20 per tale livello di tutela: *"è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni"*.

E' evidente che la realizzazione delle opere in progetto comporterebbe la violazione delle suddette prescrizioni.

Le integrazioni del proponente non risolvono affatto tale insanabile incompatibilità. In particolare il riscontro del proponente alle precedenti osservazioni che hanno evidenziato tale incompatibilità risulta alquanto evasivo.

A tal riguardo il proponente rimanda ad un "approfondimento" richiesto dal MIC sugli "aspetti paesaggistici lato Sicilia" (vedi controdeduzioni alla "OSS 237").

In tale "approfondimento" (pagg. 9-11 della RELAZIONE DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DEL MIC) il proponente conferma l'interferenza del progetto con numerosi regimi normativi del vigente Piano paesaggistico (tra cui, per l'appunto, i regimi "1d" e "1m"), come si evince dalla cartografia prodotta dal proponente, sebbene di scarsa risoluzione, di cui si riporta uno stralcio:

¹ Consultabile al seguente link


<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>



Per una migliore riconoscibilità dell'ubicazione dei regimi normativi del Piano paesaggistico di nostro interesse si consiglia il confronto con la cartografia del Piano estrapolata dal S.I.T.R. della Regione Siciliana²:



² Cartografia consultabile al seguente link:
<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Tuttavia, se da un lato il proponente conferma, mediante specifiche cartografie, le interferenze del progetto con i regimi normativi "1d" e "1m" (interferenze peraltro già ammesse nella Sintesi non tecnica), dall'altro lato il cosiddetto "approfondimento" non affronta le specifiche prescrizioni vigenti in tali regimi, che, come già evidenziato nelle osservazioni dei cittadini, di fatto vietano la realizzazione del progetto in questione.

Al riguardo il proponente si limita ad affermare che *"in linea generale si riscontra come, anche se tutta l'infrastruttura si trova in ambito di tutela, solo le opere fuori terra (e non tutte) presentano veramente delle interferenze. Per questo le opere di mitigazione delle opere d'arte sono fondamentali nel ridurre gli impatti"*.

Tuttavia la realizzazione di opere di mitigazione non consente di superare i divieti posti dalle Norme del Piano paesaggistico dell'ambito 9.

In tal caso infatti tale possibilità avrebbe dovuto essere espressa chiaramente nel Piano. Ad esempio il Piano avrebbe dovuto disporre che *"è vietato realizzare manufatti, strade, infrastrutture, edificazioni, ecc... e/o effettuare trivellazioni, movimenti di terra, ecc... tranne laddove vengano realizzate opere di mitigazione"*.

Invece i divieti posti dal Piano per i regimi normativi "1d" e "1m" risultano perentori e non ammettono eccezioni riguardanti la realizzazione di opere di mitigazione.

E' evidente pertanto che le integrazioni del proponente non risolvono l'incompatibilità del progetto in questione con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell'ambito 9 riguardanti, in particolare, i regimi normativi "1d" e "1m".

Questi ultimi rientrano nelle aree di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (beni paesaggistici), tant'è vero che le prescrizioni relative a tali aree sono contenute nel paragrafo 2 dell'art. 21 delle Norme di attuazione del Piano "Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice"³.

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, *"a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso"*.

Inoltre *"le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali"* (art. 145, comma 3, del Codice dei bb.cc. e del paesaggio).

Di conseguenza, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 143 e 145 del Codice, la V.I.A. in oggetto non può che avere esito negativo.




³ Vedi pagg. 72-85 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'ambito 9, consultabile al seguente link: <https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano le osservazioni

Messina, 11/10/2024

Nome e Cognome	Firma
1 TIZIANA ROGORA	
2 ALESSANDRO NEGRINI	
3 MARGHERITA COLOMBO	
4 _____	_____
5 _____	_____
6 _____	_____
7 _____	_____
8 _____	_____
9 _____	_____
10 _____	_____